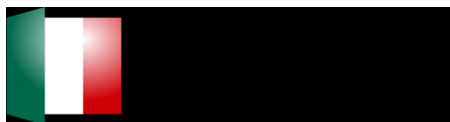




UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



CONVENZIONE PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI.

Convenzione n. _____

TRA

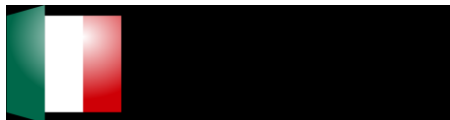
Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Decano dei Professori Ordinari Prof.ssa Lucia MADALENA nata a Troia (FG) il 17.07.1955 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Foggia

E

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con sede Legale in Roma - Piazza del Viminale, n. 1. CAP 00181 C.F. e P.I n. 80215430580 Settore Attività (Codice ATECO 84.11): attività generali di amministrazione pubblica, d'ora in poi denominato "Soggetto Azienda/Ente Ospitante", rappresentato dal Legale Rappresentante Capo Dipartimento pro tempore Prefetto Valerio VALENTI nato a Trapani il 3 Ottobre 1958

PREMESSO

- che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- che l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale - art. 18, comma 1, lettera a, della legge 196/1997 – prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e s.m.i.;
- che in materia di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, fatti salvi in casi in cui siano intervenute leggi regionali a disciplinare tale tipologia di tirocinio e a cui eventualmente si rinvia;
- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;
- che per *attività formativa* è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Azienda/Ente Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;



- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- che, pertanto, l'Università promuove e attua per i propri studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca, corsisti iscritti a corsi di alta formazione, tirocini curriculari ai sensi:
 - a) della normativa nazionale;
 - b) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini curriculari;
 - c) che le attività di tirocinio curriculare saranno rivolte a favore di studenti, compresi i laureati che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, di specializzazione e master attivati dall'Università degli Studi di Foggia;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

1. Nel rispetto delle normative citate in premessa, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per Le Libertà Civili e l'Immigrazione (Soggetto Azienda/Ente Ospitante) si impegna a:
 - ☒ accogliere, presso le proprie strutture, studenti, laureati, dottorandi di ricerca, corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento, in attività di:
 - ☒ tirocinio di formazione ed orientamento curriculare
 - ☐ attività di raccolta dati per tesi di laurea, dottorato o per ricerca scientifica.
2. Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili, in ragione della natura giuridica (pubblica) del Soggetto Azienda/Ente Ospitante, firmatario della presente convenzione, è da intendersi proporzionato alle dimensioni del Soggetto Azienda/Ente Ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e/o regionali.
3. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

Art. 3 – PROGETTO FORMATIVO

Il Soggetto Promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento compilato di concerto tra i tutor aziendale ed universitario.

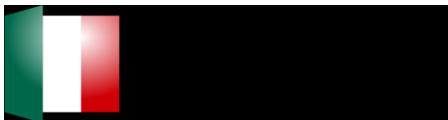
Il *progetto formativo* è da intendersi parte integrante della presente Convenzione e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale alla gestione dei tirocinanti;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;
4. la sede presso cui si svolge il tirocinio lo stabilimento (sede, reparto, ufficio presso cui si svolge il tirocinio, comprese le altre eventuali diverse strutture ove il tirocinante sia temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività, nonché, ove l'attività dovesse svolgersi in modalità a distanza, il domicilio del tirocinante);
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile, specificando che le stesse sono a carico del soggetto promotore.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Azienda/Ente Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;



- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l’attuazione del Progetto formativo;
- promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell’apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del Soggetto Azienda/Ente Ospitante.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE

Il Soggetto Azienda/Ente Ospitante:

- individua e designa, tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione, il responsabile aziendale dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio nel rispetto delle normative vigenti;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all’acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Azienda/Ente Ospitante segnala l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- valuta l’esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell’attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Art. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato dal (indicare il soggetto che se ne fa carico):

- ☐ Soggetto Azienda/Ente Ospitante
☒ Soggetto promotore

- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

Art. 7 – DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Azienda/Ente Ospitante* e *soggetto promotore* e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti.
2. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

ART. 8 – CREDITI FORMATIVI

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo se previsti dai relativi piani didattici e se coerenti con gli stessi.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE

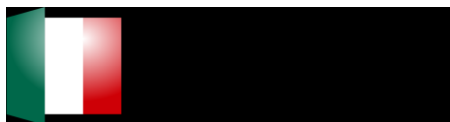
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale nei casi previsti dalla Legge vigente in materia.

ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia di imposta di bollo. L’imposta di bollo, in base al DPR 642/72, art. 5 punto 1, è a carico del Soggetto richiedente.

L’art. 1 comma 731 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” stabilisce che *l’esenzione dall’imposta



di bollo per le convenzioni di tirocinio*, di cui all'art 10 bis del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 69/2021, *opera anche per l'anno 2022.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente o comunque collegata alla Convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione che le Parti si impegnano a svolgere nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Qualora fallisca il tentativo di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, questa sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, decorre dalla data sotto indicata ed ha durata di anni cinque, fatti comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza del presente accordo e potrà essere rinnovata previo assenso scritto delle parti.
2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire a che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante elaborazione, manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, inoltre, che i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a terzi, qualora ne facciano richiesta, a soli fini statistici, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 15 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Le Parti potranno dare evidenza dell'esistenza della presente convenzione su tutti i documenti e il materiale informativo e/o divulgativo attinenti all'oggetto della medesima anche con l'uso dei rispettivi loghi e della dicitura *partner*.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Foggia,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI
Prof.ssa Lucia MADDALENA

MINISTERO DELL'INTERNO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prefetto Valerio VALENTI